

CONVENZIONE TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;
- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Centro Nazionale di Studi Avanzati (GSSI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla

preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Torino e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 240/2010;

TRA

l'Università degli Studi di Torino (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore prof. Stefano Geuna, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2020;

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN) in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Torino.

2.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori, sentiti i rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11 – I locali, gli impianti e le altre infrastrutture messe a disposizione della locale Sezione ai sensi della presente Convenzione sono utilizzati in conformità all'uso cui gli stessi sono destinati e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. Eventuali variazioni di destinazioni d'uso, modifiche dei locali, degli impianti e delle infrastrutture che si rendessero necessarie per una migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, devono essere previamente concordate con l'Università, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge. Se gli interventi sono effettuati a cura dell'INFN, questo è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.L. 81/08 e, al termine dei lavori, a consegnare all'Università le certificazioni e documentazioni prescritte dalla vigente normativa.

ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.3 – Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN locali uso ufficio per il personale dipendente INFN Ricercatore e Tecnologo.

6.4 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

6.5 – Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.6 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni.

ART. 7

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

- a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;

- b) il rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;
- c) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;
- d) il rimborso di eventuali spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;
- e) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;
- f) un contributo annuo di Euro 25.500,00 per la biblioteca; tale contributo sarà destinato all'acquisto di libri, riviste e abbonamenti on line di interesse dell'INFN;
- g) un contributo annuo di Euro 44.000,00 per la utilizzazione dei restanti servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- h) qualora il Direttore INFN decida di avvalersi del Servizio di Radioprotezione fornito dall'Università, l'INFN s'impegna a versare al Dipartimento un contributo annuale di Euro 15.000 interamente finalizzato alla corresponsione di compensi al personale individuato dal Dipartimento per lo svolgimento di dette attività (Esperto di radioprotezione, tecnici di radioprotezione, esperto NIR e radiazioni ottiche coerenti ed incoerenti);
- i) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex lege n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;
- m) un contributo annuo per il cofinanziamento, di norma non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, che l'Università delibera annualmente in settori di interesse INFN.

ART. 8

8.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. l) e m) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN.

8.3 – L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 – Al personale UniTO, dottorando ed assegnista, il cui contratto è cofinanziato dall'INFN, verrà applicato il Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori e la legge 198/2006.

8.5 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 10

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 - Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

10.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, L. 240/2010 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.6 – Il personale di ricerca dell'INFN nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Gli Statuti universitari, ove non già previsto, determinano al riguardo, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.7 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

10.8– Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 11

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per il personale universitario del Dipartimento associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 10, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati

dall'Università anche per le attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere all'Università tutte le informazioni necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

11.4 - Per il personale universitario del Dipartimento associato all'attività di ricerca dell'INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 10, gli adempimenti posti dal D.Lgs. n. 101/2020 a carico del datore di lavoro verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art 112 del D.Lgs. n. 101/2020 ed INFN, in caso fosse esercente delle zone sorvegliate o controllate presso cui il personale predetto svolge la propria attività come lavoratore esterno ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. n. 101/2020.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di radioprotezione (classificazione di radioprotezione, giudizio idoneità, attestazione di avvenuta formazione, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge.

Per il personale dipendente INFN che opera in qualità di lavoratore esterno presso zone sorvegliate e controllate del Dipartimento INFN si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art 112 del D.Lgs. n. 101/2020 e l'Università si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. n. 101/2020.

11.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione,

sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, sentiti i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio: gestione delle emergenze, individuazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, gestione dei rifiuti, informazione e formazione, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

11.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali. In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà almeno 7 giorni prima dell'inizio lavori le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

11.9 - Il Dipartimento di Fisica e la Sezione INFN di Torino si riuniranno almeno una volta all'anno per organizzare in maniera congiunta le prove di evacuazione e verificare che le misure adottate siano adeguate ed efficaci per garantire la sicurezza del personale tutto.

ART. 12

L'Università degli Studi di Torino, garantisce il proprio personale dipendente per la responsabilità civile con polizza assicurativa n. 402789441 - AXA Assicurazioni S.p.A. e per gli infortuni con polizza assicurativa n.2106.31.300628 – SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI soc. cooperativa (come da testo allegato), limiti e le condizioni delle polizze. Si precisa che con riferimento al rischio infortuni è altresì operativa la copertura di legge presso l'Inail – T.U. n.1124 del 30.06.1965 e s.m.i.

L'Università degli Studi di Torino prevede inoltre una copertura assicurativa a garanzia di tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare, anche di proprietà di terzi, da tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi. (Compagnia di Assicurazione GENERALI Ass.S.p.A. - polizza n. 370755169 - decorrenza dalle ore 24,00 del 30.06.2017 alle ore 24,00 del 31.12.2022).

ART. 13

L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 14

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Torino e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi

ART. 15

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o cartacee, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da

soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università di Torino contattando dpo@unito.it. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 16

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 17

La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

Art. 18

La presente Convenzione, redatta in unico originale, sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e dell'Art. 15 comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo verrà assolta, nella misura intera, in modo virtuale, dall'Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. Art. 75).

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente
Prof. Antonio Zoccoli

Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Stefano Geuna

Allegato n. 1
Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici
dell'INFN messi a disposizione di Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- e) Magazzino
- f) LINAC Elekta Precise 18MV
- g) Diffrattometro a raggi X per caratterizzazione rivelatori al silicio ed irraggiamento di circuiti integrati

Allegato n. 2
Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti
di Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- d) Magazzino
- e) Fotocopiatrici
- f) Facility per imaging X sorgenti General ERESKO 160MF4-R ed HAMAMATSU Microfocus L8121-03
- g) Facility di irraggiamento X basata sulla sorgente Metal-Jet D2+ (Excillum AB)
- h) Impiantatore ionico 100 kV
- i) Centro di competenza per il Calcolo Scientifico – C3S
- j) Apparecchiatura per la realizzazione di circuiti stampati
- k) Probe Station semiautomatica per la contattazione e il test di wafer di silicio
- l) Probe Station manuale di contattazione e probing freddo fino a -40 C di rivelatori al silicio
- m) Macchina automatica per la micro-saldatura
- n) Macchina automatica per la saldatura laser

Allegato n. 3
Locali di Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Direzione (036A_P00: 1160)
- b) Amministrazione (036A_P00: 1170+1180 – 1150 -1060-1050 – 1140)
- c) Segreteria amministrativa (036A_P00: 1070)
- d) Locale per fax e fotocopiatrice (036A_P00: 1110)
- e) Saletta riunioni (036A_P00: 1120)
- f) Servizio RSPP (036A_P00: 1090 – 1080)
- g) Locale per Centro di Calcolo (036A_S01: 0500 – 0510 – 0520 – 0530 – 0540 – 0550 – 0560 – 0570 – 0580 – 0590 – 0600 – 0610)
- h) Magazzino
- i) Laboratorio di Elettronica (036A_P00: 1590 - 1570 - 1580 - 1600 - 1610 - 1620 - 1570 - 1560 - 1550 - 1510 - 1500 - 1490 – 1480)
- l) Sala CAD
- m) Bunker ex sincrotrone e sale controllo Rx e Linac (036A_S02_0220_0150_0130)
- n) Deposito sorgenti (036A_S02_0110)

Allegato n. 4
Servizi di Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento di Dipartimento)
- e) Documentazione

Allegato n. 5
Utenze di Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico


MARCHIPIEDE

EDIFICIO NUOVO

VIA BIDONE


MARCHIPIEDE

VIA VALPERGA CALLISO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
 Sistema Informativo Patrimonio Immobiliare - (SIP)
 Immobile 036-A Fiesco Vecchio
 Planta Piano Finalzato (P00)

MARCHIPIEDE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Sistema Informativo Patrimonio Immobiliare - (SIPI)

Immobile 036-A Fisco Vecchio

Pianta Piano Primo Interrato (S01)